

## *L'utilizzo dell'interpello probatorio diventa sempre più esclusivo*

Interpelli probatori circoscritti solo ad alcune categorie di contribuenti. Sono queste le nuove indicazioni contenute nel novellato art. 11 (diritto di interpello) dello statuto dei diritti del contribuente in seguito all'introduzione del d.lgs. 219/2023 in attuazione della legge delega. Lo stesso dispone, infatti, che le richieste dei contribuenti volte a fornire elementi probatori all'amministrazione finanziaria per l'adozione di specifici regimi fiscali sono applicabili soltanto ai soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo o che presentano istanza di interpello sui nuovi investimenti. Tramite l'interpello il contribuente rivolge all'amministrazione finanziaria un quesito al fine di ottenere un parere in merito all'applicazione e/o disapplicazione di determinate norme, per evitare di adottare un comportamento ritenuto fiscalmente non corretto. In tale contesto è intervenuto il d.lgs. 219/2023 che ha modificato l'interpello prevedendo sei diverse tipologie: a) interpretativo, in presenza di obiettiva incertezza in relazione alla corretta interpretazione di disposizioni tributarie, b) qualificatorio, per ottenere il corretto inquadramento delle fattispecie, c) antiabuso, d) disapplicativo, con riferimento alla non applicazione di disposizioni tributarie volte a contrastare comportamenti elusivi, e) probatorio, volto a verificare la presenza di elementi probatori necessari al fine di adottare specifici regimi fiscali, e un'ultima categoria, di cui alla lettera f), proponibile da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e optano per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero. Tra le novità introdotte dal de-

creto è previsto il pagamento di un contributo che dovrà essere quantificato tramite un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del volume di affari o ricavi dello stesso e della particolare rilevanza e complessità della questione. Le istanze presentate all'ufficio competente prevedono una preliminare attività istruttoria per verificare i dati richiesti dalla norma, tra cui l'indicazione della tipologia di interpello, la descrizione della fattispecie, l'esposizione della situazione concreta che ha generato il dubbio o le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione. È in questa fase che l'amministrazione finanziaria dovrà valutare l'ammissibilità dell'interpello. In questo contesto attenzione deve essere rivolta al nuovo interpello probatorio (art. 30 legge n. 724/1994) con riferimento alle società di comodo. Il comma 4bis dispone, infatti, che "in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito (...) la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera b) dello statuto dei diritti del contribuente". Si fa riferimento all'interpello probatorio ora riservata ai soggetti in regime di adempimento collaborativo o a quelli che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti. Ne consegue che chi non ricade nelle due categorie non può presentare tale interpello, condizione che riguarda le società di comodo e tutte le altre norme che, ad oggi, ne prevedono l'utilizzo.

Giuseppe D'Amico  
e Mariachiara Zanazzi